



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso in sede di appello, iscritto nel Ruolo Generale dell'anno

2024, al numero 51, vertito

TRA



FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze, ai sensi dell'art.140 del RD 1775/1995, dall'Ente Acque Umbre Toscane nei confronti della società HCE Costruzioni s.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni, pari ad € 15.397.026,70, causati dal crollo di tre elementi costituenti il muro di contenimento della soglia sfiorante dello scarico di superficie della Diga di Montedoglio avvenuto tra il 29 e 30.12.2010.

L'Ente Acque espose che, nella qualità di concessionaria, per conto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, aveva affidato alla Cogeco s.p.a., con contratto di appalto del 28.2.1977, l'esecuzione delle opere di costruzione dello sbarramento del fiume Tevere in località Montedoglio; successivamente in data 17.12.1984, la COGECO s.p.a. aveva ceduto il contratto alla COGEFAR s.p.a., che nel 1989 aveva incorporato la Impresit s.p.a.; quindi, la neocostituita Cogefar Impresit s.p.a, in data 25.11.1994, aveva mutato denominazione in Impregilo s.p.a., cui era subentrata, a seguito di cessione del ramo d'azienda la Imprepar -Impregilo Costruzioni s.p.a e, a seguito di fusione tra le due società, la HCE Costruzioni s.p.a.



Il Ministero Infrastrutture, Direzione Generale delle Dighe, in data 28.3.2006, aveva autorizzato l'esercizio provvisorio della diga mentre erano in corso le operazioni di collaudo ex art.14 del DPR 1.11.1969, n.1363.

L'Ente Acque Umbre Toscane lamentò l'inadempimento contrattuale della HCE Costruzioni s.p.a., cessionaria dell'originario contratto, sulla base delle conclusioni cui erano pervenuti i CTU nei giudizi civili intentati dai proprietari dei terreni danneggiati e del perito nominato dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del processo penale per il reato di disastro colposo.

1.1. Si costituì la HCE Costruzioni s.p.a. ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che le opere interessate dal cedimento erano state realizzate dalla COGECO s.p.a. tra il 1979 ed il 1981, prima del contratto di cessione del 17.2.1984, con il quale il cedente non era stato liberato da eventuali responsabilità per vizi dell'opera.

La HCE Costruzioni s.p.a. eccepì l'inammissibilità della pretesa perché tra le parti era intercorso, in data 19.12.2008, un accordo transattivo con le quali avevano rinunciato ad ogni reciproco diritto o pretesa derivante dal contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione della diga.

Ulteriore eccezione sollevata dalla HCE Costruzioni s.p.a. riguardò la prescrizione del diritto, essendo decorsi due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta il 22.2.1998 e, comunque, dalla scoperta dei vizi in quanto il ricorso era stato notificato oltre due anni dal crollo dell'invaso, avvenuto il 29-30.12.2010.

Nel merito, la HCE Costruzioni s.p.a. contestò di essere inadempiente agli obblighi previsti dal contratto d'appalto, evidenziando come le commissioni collaudatrici nominate ai sensi del RD n.350/1895 e dell'art.14 del



Regolamento Dighe non avessero mai contestato difetti di costruzione o irregolarità delle opere.

In via subordinata, la ricorrente chiese accertarsi la responsabilità degli enti preposti al controllo ed alla vigilanza.

1.2. Nel corso del giudizio, il TRAP dispose CTU volta ad accertare le cause del crollo e l'entità dei danni.

All'esito della CTU, il TRAP rigettò l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla HCE Costruzioni s.p.a. in quanto il contratto di cessione non prevedeva la liberazione della cessionaria dagli obblighi derivanti dall'adempimento del contratto di appalto.

Infondata era altresì, secondo il TRAP, l'eccezione della domanda per intervenuta transazione, posto che l'accordo transattivo riguardava pretese di carattere economico ma non copriva la responsabilità per eventuali vizi di costruzione dell'opera.

Il TRAP rigettò l'eccezione di prescrizione, osservando che, in materia di opere pubbliche, il termine decorre dal collaudo, che, nel caso di specie, non era stato completato, dovendo applicarsi la disciplina speciale per il collaudo delle dighe prevista ai sensi dell'art.14 del DPR N.1363/1959.

Nel merito, la responsabilità della HCE Costruzioni s.p.a. venne fondata sia sulle conclusioni cui era giunto il gruppo di lavoro istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Commissione di collaudo, sia sulla base della CTU del Prof. Menduni, che aveva ravvisato errori di progettazione e di esecuzione dell'opera.

Pur non essendovi prova che la progettazione dello sfioratore fosse riferibile alla ditta appaltatrice, il TRAP riconobbe la responsabilità solidale della HCE



Costruzioni s.p.a. con il progettista per non aver controllato la bontà del progetto prima di darvi esecuzione.

I danni risarcibili vennero determinati sulla base delle conclusioni della CTU, respinte le eccezioni di nullità per il tardivo deposito della documentazione avvenuta in data 26 maggio 2023, dopo la fissazione dell'udienza di discussione.

L'eccezione di nullità della CTU era stata sollevata in relazione all'acquisizione, da parte del CTU, della documentazione costituita dalle fatture di vendita ed acquisto tra il 2010 e il 2019.

Il TRAP osservò, in primo luogo, che il rito deformatizzato innanzi al TRAP consentiva l'acquisizione di documentazione fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, era consentita al CTU l'acquisizione della documentazione necessaria per l'espletamento del mandato affidato dal giudice.

Per quel che rileva in questa sede, il TRAP ritenne irrilevante, al fine di escludere il risarcimento, che l'opera di ripristino della diga fosse stata finanziata con risorse statali dal Ministero per le Politiche Agricole, ai sensi del D.M. 23049/2018.

Oltre ai danni materiali per il ripristino dell'impianto, pari ad € 4.759.136,02, venne risarcito all'Ente Umbro Acque il danno costituente il controvalore della massa d'acqua esondata a seguito ed in concomitanza del dissesto, assumendo come parametro i prezzi previsti dalle convenzioni a titolo oneroso stipulate dall'ente per la vendita di acqua, determinato in € 5.812.500,00.



Quanto ai danni da ridotta produzione idroelettrica, il danno venne determinato considerando il livello di produzione media.

Oltre ai danni per ridotta produzione idroelettrica, pari ad € 3.188.543,00, vennero riconosciuti dal TRAP anche i danni per la maggiorazione dei costi di sollevamento, pari ad € 462.585, 84.

In conclusione, la HCE Costruzioni s.p.a. venne condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 15.222.764,86, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla decisione; sulla somma così determinata andavano calcolati gli interessi legali dalla decisione fino al saldo.

2. Avverso la sentenza del TRAP la HCE Costruzioni s.p.a. ha proposto appello sulla base di nove motivi.

2.1. L'Ente Acque Umbre Toscane ha resistito con controricorso ed ha proposto appello incidentale sulla base di un unico motivo.

2.2. Le parti hanno depositato memorie conclusionali.

2.3. Il procedimento è stato iscritto al N. 51/2024 RG.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'appello, si denuncia l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 1406, 1225 e 1362 c.c., oltre alla carente e contraddittoria motivazione, per avere il TRAP rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla HCE, sebbene dalle documentazione in atti e dalla CTU risultasse che le opere interessate dal crollo verificatosi nella notte fra il 29 e il 30 dicembre 2010 erano state integralmente realizzate dalla Cogeco s.p.a. in epoca di gran lunga antecedente all'atto di cessione del 17 febbraio 1984. Con tale atto, infatti, la COGECO



s.p.a., previa approvazione dell'Ente Acque, avrebbe ceduto alla COGEFAR

s.p.a, cui era subentrata la HCE Costruzioni s.p.a., solo i residui lavori di costruzione della diga Montedoglio.

A fondamento del motivo di appello, la HCE ha dedotto che i presunti errori costruttivi denunciati dall'Ente, che avevano generato il collasso del concio n.9, riguardavano interventi ultimati nel 1981, quindi ben prima dell'atto di cessione del 1984.

In definitiva, il cessionario sarebbe subentrato nella posizione del cedente con riguardo alle prestazioni future e quindi la responsabilità sarebbe limitata ai solo lavori residui, né i vizi dell'opera sarebbero stati prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L'art.1406 c.c. detta la nozione di cessione del contratto stabilendo che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

Com'è noto, la cessione del contratto attua una successione a titolo particolare del cessionario in tutti i rapporti attivi o passivi facenti capo al cedente.

Caratteristica della cessione è di avere ad oggetto la trasmissione del complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna dalle parti dalla esistenza del contratto; si trasmettono, quindi, non solo debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto.



Poiché, ai sensi dell'art.1406 c.c., oggetto del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dall'esistenza del contratto, la cessione del contratto presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato nei suoi elementi essenziali, realizzandosi soltanto una sostituzione soggettiva (Cass. N.16635 /2003).

Nel caso di specie, con la cessione del contratto d'appalto (All. B, doc. 3 dell'appellante), la COGEFAR s.p.a. era subentrata alla COGECO s.p.a. in tutti i rapporti attivi a passivi, come risultava espressamente dall'art.1 dell'atto di cessione del 17.2.1984, con il quale l'ente committente non aveva liberato la COGECO Costruzioni s.p.a. dalle obbligazioni gravanti sulla cessionaria.

Vi era stato, pertanto, il subentro della COGEFAR s.p.a. nella medesima posizione della COGECO Costruzioni s.p.a non solo in relazione ai lavori residui, ma in relazione all'esecuzione dell'opera nel suo complesso, indipendentemente dalla data di realizzazione della medesima.

Non è rilevante, pertanto, che le opere relative alla realizzazione del muro siano state realizzate prima dell'accordo, come sostenuto dall'appellante in comparsa conclusionale, richiamando la CTU del Prof. Menduini e la sentenza del Tribunale Penale di Arezzo n. 989/2018, in quanto la società cessionaria era subentrata nella posizione del cedente in relazione agli obblighi derivanti dall'adempimento della prestazione nel suo complesso.

Ad abundantiam, si rileva che, con missiva dell'8.10.1993 (all. 6 del fascicolo della HCE) diretta dalla COGEFAR s.p.a. all'Ente Acque Umbre Toscane, l'appellante, nell'assentire alla messa in esercizio della Diga di



Montedoglio, primo tronco di derivazione e delle opere attinenti all'impianto definitivo, ammetteva la propria responsabilità per eventuali difetti di costruzione o, in generale, per inosservanza delle norme del capitolato, emergenti dal collaudo.

2. Con il secondo motivo di censura, la HCE Costruzioni s.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità delle domande perché coperte dalla transazione del 19 dicembre 2008, con cui le parti avevano rinunciato a qualunque diritto comunque nascente dal contratto di appalto oggetto di causa. Ad avviso della HCE, le parti avevano inteso definire in maniera tombale i rapporti relativi a due diversi contratti di appalto in essere tra le parti, cioè riguardanti la realizzazione della Diga di Montedoglio e una diversa commessa in Valdichiana.

2.1. Il motivo è infondato.

Con l'accordo del 19.12.2008 le parti rinunciarono ad ogni reciproco diritto o pretesa derivante dal contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione della diga.

Tra le parti erano sorte contestazioni perché l'Ente Acque Umbre Toscane aveva chiesto la restituzione di una parte del prezzo che assumeva aver corrisposto in eccesso per la costruzione della diga, mentre l'impresa assumeva di essere creditrice dell'Ente per il ritardato pagamento dei lavori relativi ad altra commessa in Valdichiana.

Con tale accordo, le parti – fatta eccezione per “le risultanze del collaudo” della diversa commessa di Valdichiana – dichiararono espressamente “di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo,



ragione o causa, nessuno/a escluso/a, comunque attinente e/o connesso/ai contratti di cui alle premesse che, per quanto possa occorrere, dichiarano di rinunciarvi”.

L'accorso transattivo era, pertanto, volto a regolare le posizioni di debito e credito tra le parti, ma non certamente i danni derivanti da vizi o difetti delle opere.

Infondata è, altresì, la richiesta subordinata della HCE Costruzioni s.p.a., formulata in comparsa conclusionale, di compensazione tra l'eventuale somma riconosciuta all'Ente Acque Umbre Toscane per effetto del crollo della diga ed il residuo corrispettivo vantato dalla HCE Costruzioni s.p.a. per i lavori eseguiti, ammontante ad € 614.000,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 5 dicembre 1997, data di rilascio del certificato di regolarità tecnico amministrativa da parte della Commissione di Collaudo, prodotto nel fascicolo primo grado.

Sebbene si tratti di compensazione cosiddetta impropria, in quanto la reciproca relazione di debito-credito nasce dal medesimo rapporto giuridico d'appalto - in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto anche dal giudice d'ufficio, alla luce degli elementi emergenti dagli atti (art.1242, comma 1, c.c.; Cass. 6700/2024; Cass. 10798/2018; 28568/21; 33872/22) - nel caso di specie, la HCE Costruzioni s.p.a. non ha fornito la prova che detta somma non sia stata pagata dall'Ente. Il rilievo d'ufficio della compensazione non esclude che debba essere fornita la prova certa della debenza del credito in compensazione nell'ambito del processo e nel contraddittorio tra le parti, prova che, nel caso di specie, non



sussiste, senza considerare che la HCE ha formulato l'eccezione tardivamente, solo nella comparsa conclusionale nel giudizio d'appello.

3. Con il terzo motivo d'appello, la HCE Costruzioni s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione delle domande proposte nei suoi confronti, sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 1667, comma 3 cod. civ., essendo stato il ricorso notificato ben oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera (avvenuta il 22 febbraio 1994) e dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Commissione di collaudo (rilasciato il 5 dicembre 1997).

La prescrizione sarebbe maturata anche con riferimento alla data di scoperta dei vizi, essendo il crollo avvenuto nel dicembre 2010 perché, con riferimento all'art. 1669 cod. civ., sarebbe decorso il termine di dieci anni dal completamento dell'opera e dal rilascio del certificato di regolare esecuzione; parimenti, sarebbe decorso un anno dalla denuncia del crollo, avvenuta con nota del 28 gennaio 2011.

Ad avviso dell'appellante, il TRAP, nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla HCE Costruzioni s.p.a., ha erroneamente affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche, la decorrenza dei termini prescrizionali per l'esperimento delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. debba necessariamente ancorarsi all'approvazione del collaudo finale e che, nel caso in esame, il collaudo non sarebbe avvenuto; al contrario, sarebbe stato depositato il certificato di regolarità tecnica amministrativa rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 5 dicembre 1997 (doc. n. 8 del deposito di



primo grado).

La decisione del TRAP violerebbe la normativa in tema di collaudo *ratione temporis* applicabile (segnatamente dell'art. 38 del D.P.R. n. 1063/1962, dell'art. 5 della L. n. 741/1981) e sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escluderebbe la possibilità del committente di procrastinare le operazioni di collaudo e, in tal modo, la efficacia della garanzia per i vizi.

Tale principio sarebbe stato cristallizzato dall'art. 5 della L. 741/1981, norma di portata generale e immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, che ha introdotto un termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori per la conclusione delle operazioni di collaudo, prorogabile per un massimo di un anno in presenza di lavori complessi.

Nel caso di specie, atteso che i lavori sarebbero stati ultimati il 6 luglio 1993 e consegnati il 22 febbraio 1994 (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado Ente Acquee e doc. 11.17 fascicolo primo grado HCE), sarebbe decorso il termine previsto dalla L. 741/1981 di un anno dall'ultimazione dei lavori, nonché il termine ragionevole e tollerabile per il collaudo dell'opera, essendo stato il ricorso introduttivo innanzi al TRAP notificato il 17 dicembre 2020, dopo diciassette anni dall'ultimazione e consegna dei lavori e comunque tredici anni dopo il rilascio da parte della Commissione di Collaudo del certificato di regolarità tecnico amministrativa.

Inoltre, sarebbero decorsi due anni dalla consegna dell'opera (22 febbraio 1994) e dal termine ultimo per il collaudo (un anno dall'ultimazione dei lavori avvenuta il 6 luglio 1993) nonché dal certificato di regolare esecuzione del 1997.



Anche qualora si volesse applicare l'art.1669 c.c., le domande dell'Ente sarebbero comunque ampiamente prescritte atteso che, al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, sarebbe decorso il termine di "*dieci anni dal compimento*" dell'opera (1993) o comunque dallo scadere dei termini per il collaudo o comunque dal certificato di regolarità tecnica amministrativa e, soprattutto, sarebbe decorso il termine di prescrizione di un anno dalla denuncia dei vizi, previsto dal comma 2 della predetta norma.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art.1667, nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in mancanza di collaudo, i termini di decadenza e prescrizione decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa (Cass. N. 10501/2019; Cass. N.26338/2016 ha sottolineato che solo dopo l'approvazione del collaudo prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, che quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta ad invocare la garanzia per questi ultimi). Ciò, del resto, si spiega in ragione del fatto che la ricognizione dello stato dell'opera pubblica da parte della P.A. non è riconducibile alla percezione



che di esso possa avere un qualsiasi soggetto che rivesta una carica pubblica nell'amministrazione committente, ma solo all'espletamento del procedimento amministrativo previsto dalla legge.

3.3. Nel caso di specie, il collaudo non era avvenuto sicché non erano nemmeno iniziati a decorrere i termini di prescrizione.

3.4. Trattandosi del collaudo di una diga, erano, invero, applicabili le disposizioni speciali del "Regolamento Dighe" previste dagli artt. 6, 13, 14 e 15 del DPR 1363/1959.

Tale forma di collaudo ha lo scopo di verificare, a diga ultimata e a serbatoio artificiale pieno (art.13 e 21 del Regolamento), che lo sbarramento, incluse le opere di scarico e le sponde del serbatoio, sia realizzato a regola d'arte e garantisca la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle.

Secondo l'art. 14 del d.p.r.1 novembre 1959 n. 1363, contenente "Disposizioni sull'approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta", avvenuta l'ultimazione di lavori, l'ufficio del genio civile ne dà avviso al servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la presidenza della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo delle opere.

Il collaudo tende, essenzialmente, a parte gli aspetti contabili, a verificare ed a certificare che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite e che siano state rispettate le clausole contrattuali e le varianti d'opera debitamente approvate (Cass. N. 1527/1973).



Da queste premesse discende che il collaudo è costituito da una serie di atti di diversa natura, alcuni dei quali consistono in semplici operazioni materiali o tecniche, altri in atti giuridici di vario contenuto e valore.

Con riferimento specifico alla fase della verifica, questa consiste nell'ispezione diretta dal collaudatore, diretta ad acquisire i dati tecnici necessari per il giudizio finale sull'opera.

Durante il periodo di attesa del collaudo e nel corso delle operazioni di questo, il concessionario è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera ed è responsabile dei danni che derivano ai terzi dall'impianto da lui realizzato, secondo lo schema normativo proposto dall'art. 2051 del codice civile (Cass. N.7236/1991).

Dette verifiche vanno effettuate in base ad un programma di cicli dell'invaso e di svaso a livelli crescenti fino al raggiungimento della massima quota idrica di regolazione prevista nel progetto approvato.

In caso di collaudo di dighe, quindi, l'esercizio sperimentale può avere una durata di anni e non può concludersi fino a quando il livello idrico del serbatoio non abbia raggiunto la quota massima di regolazione.

Risulta dalla CTU (pag. 8 e segg.) che l'invaso era stato realizzato a partire dal 1990, con un programma di invasi sperimentali nel contesto del collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 14 del DPR 1363/59.

Il CTU ha chiarito che si trattava di un programma, come di consueto, estremamente graduale che ha attraversato lo spazio di venti anni.

Nel dicembre 2010, tale programma era in fase di conclusione con il raggiungimento della quota massima di regolazione, che corrisponde alla



quota del ciglio sfiorante del muro interessato dal sinistro.

Il programma era stato autorizzato dal RID (Registro Italiane Dighe) il 28.3.2006.

Il CTU ha sottolineato come nel 2009-2010 il livello era arrivato per tre volte a circa 50 centimetri dalla soglia senza che si verificassero comportamenti anomali di sorta.

A seguito di abbondanti piogge, nel novembre- dicembre 2010, si verificò un significativo incremento del livello del lago che portò al raggiungimento del livello di sfioro nel pomeriggio del 29 dicembre, innescando il collasso del Concio 9 ed il cedimento della struttura di sbarramento dell'invaso.

Ne consegue che, non essendo stato effettuato (per ragioni non imputabili all'ente pubblico) il collaudo finale, previsto *ex lege* e richiamato anche nel contratto d'appalto, la prescrizione non era nemmeno cominciata a decorrere.

4. Il quarto motivo d'appello denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della CTU, per aver omesso la valutazione delle deduzioni e delle difese della HCE Costruzioni s.p.a., oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

L'appellante si duole del fatto che il CTU abbia travalicato i limiti del proprio mandato, che avrebbe dovuto svolgersi sulla base dei documenti ritualmente prodotti dalle parti, mentre il perito avrebbe autonomamente acquisito documentazione in assenza di contraddittorio ed in violazione del mandato nel corso dell'indagine peritale.



La nullità della CTU sarebbe stata tempestivamente eccepita dalla HCE Costruzioni s.p.a., tanto che le parti avrebbero interloquito sull'ammissibilità della produzione.

4.1. Il motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni, correttamente esposte nella sentenza impugnata.

4.2. Effettivamente, il CTU ha acquisito d'ufficio le fatture di vendita ed acquisto di energia elettrica negli anni ricompresi tra il 2010 ed il 2019, ai fini della quantificazione dei danni.

Tale acquisizione è, però, legittimamente avvenuta da parte del consulente, in conformità del principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza N. 3086/2022, secondo cui il consulente nominato dal giudice può, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.

Tale acquisizione, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti.

Nel caso di specie, non solo la documentazione acquisita dal CTU era volta a provare i danni subiti dall'Ente a seguito del sinistro, ma il CTU aveva sollecitato il contraddittorio sull'acquisizione dei documenti non prodotti dalle parti necessari per rispondere al mandato conferito dal giudice.



Peraltro, va evidenziato che nel giudizio innanzi al TRAP, ex R.D. n. 1775 del 1933, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la produzione di nuovi documenti, essendo ammissibile la modifica delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale di replica e l'attività probatoria conseguente (cfr. TSAP n. 213/2024).

4.3. Quanto al merito, la doglianza relativa all'apparente motivazione, consistita nell'adesione acritica del TRAP alla CTU, oltre che generica, è priva di pregio, avendo il TRAP esaurientemente motivato in ordine alle ragioni dell'adesione alle conclusioni del perito.

Né colgono nel segno le censure in ordine all'imparzialità del CTU, che avrebbe conosciuto della causa in altri giudizi, doglianze che avrebbero dovuto formare motivi di astensione o ricsuzione da proporre nei modi e termini previsti dagli artt.51 c.p.c. e segg.

5. Con il quinto motivo d'appello, si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza di vizi costruttivi dell'opera, oltre all'insufficiente e contraddittoria motivazione ed all'omesso esame di documentazione, con violazione dell'art.115 c.p.c.

L'appellante contesta le risultanze della CTU perché fondate su valutazioni ipotetiche e presuntive, basate sulle conclusioni delle indagini svolte in sede penale e dalla Commissione Ministeriale, lamentando che il CTU non abbia proceduto ad una valutazione autonoma e non abbia tenuto conto della CTP,



che avrebbe dimostrato l'inesistenza di vizi di progettazione e di esecuzione dell'opera.

Osserva la HCE Costruzioni come l'indagine tecnica sia stata svolta dopo molti anni sulle macerie della diga e senza il supporto di alcuna prova documentale riguardo agli errori addebitati all'impresa.

In particolare l'appellante contesta: a) l'assenza di documenti da cui evincere il mancato rispetto dei capitolati sulle legature dei ferri; b) l'affermazione relativa all'effettuazione della ripresa di getto con temperature troppo basse perché contraddetta dalla circostanza che nei diari di cantiere non era stata riportata la temperatura, a testimonianza del fatto che le condizioni metereologiche non fossero incompatibili con l'esecuzione della lavorazione; peraltro, i dati delle stazioni metereologiche attesterebbero un rialzo delle temperature, che sarebbero superiori a quelle indicate nel capitolato; c) l'affermazione del CTU, secondo cui la violazione delle norme del capitolato sull'esecuzione dei lavori sarebbe fondata su un giudizio probabilistico; d) l'affermazione del Tribunale sull'errato posizionamento dei ferri di ripresa che sarebbe in contrasto con le stesse conclusioni del CTU, il quale avrebbe dato atto della correttezza del posizionamento, in conformità al capitolato; e) contrariamente a quanto affermato dal CTU, il *water top* sarebbe stato correttamente posizionato.

5.1. Il motivo è infondato.

Il CTU ha svolto indagini accurate sul luogo del sinistro e, sia pur a distanza di quattro anni, è stato in grado di ricostruire la dinamica dell'evento e delle cause che lo hanno determinato sulla base di rigore scientifico e di analisi tecnica.



Le conformi conclusioni cui diversi CTU sono giunti in altri giudizi non esclude il rigore scientifico con il quale l'indagine è stata svolta in questa sede e, pertanto, l'autonomia delle sue conclusioni, cui questo Tribunale aderisce.

Le cause del dissesto, oggetto di una ponderata, attenta e complessiva valutazione, sono state ricondotte non ad un unico elemento causale, ma ad una catena di eventi, che hanno interessato la fase di progettazione, di esecuzione dell'opera e di sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori.

5.2. Dalla documentazione fotografica in atti, si evince la struttura della diga e, soprattutto, del concio 9.

Il CTU ha dedicato una parte della sua indagine alla fase di progettazione della diga (pag.14 e segg. della CTU), risalente al 31.8.1971, evidenziando come il muro dello sfioratore abbia subito modifiche nella progettazione nel corso del tempo.

Il perito ha evidenziato come l'attenzione dei tecnici si sia focalizzata sull'opera di sbarramento (pag.21 della CTU), tralasciando le opere accessorie come elementi marginali cui poter dedicare minore attenzione.

Una delle cause del crollo è stata individuata nella disposizione delle armature, che, secondo il CTU e lo stesso gruppo di lavoro MIT, rappresentava un elemento critico nelle strutture in cemento armato; sulla base dei calcoli effettuati e dello stato dei luoghi, si è reputato che la lunghezza di ancoraggio avrebbe dovuto essere pari a due metri e cioè ben più che doppia rispetto a quella effettivamente messa in opera.



L'errore progettuale era ancor più grave perché la lunghezza di ancoraggio era stata determinata dai progettisti in soli 40 cm ed aumentata solo in fase esecutiva.

Sempre in fase esecutiva, il CTU ha individuato un errore determinante nell'esecuzione della sovrapposizione tra le armature.

Secondo il capitolato speciale d'appalto "nelle interruzioni le sovrapposizioni devono essere fasciate strettamente per tutta la lunghezza con filo di ferro del diametro di almeno 2mmm, oppure saldate con doppio cordone in modo da riempire lo spazio tra ferro e ferro".

Detti accorgimenti, che avrebbero contribuito significativamente alla solidarizzazione tra le due porzioni di armatura, non risultano essere stati posti in opera, come rilevato dal CTU e riscontrato, altresì, nella "Relazione MIT" ed in altre due consulenze, che si erano occupate della vicenda in altri procedimenti.

Il CTU ha chiarito, rispondendo ai rilievi dell'appellante, che di tale fasciatura non vi era traccia e che, se fosse stata effettivamente eseguita, vi sarebbero delle impronte nella matrice di cemento, la quale, invece, riportava soltanto le nervature tipiche del metallo nudo.

Un'ulteriore causa del sinistro ha riguardato la ripresa del getto del concio 9 a basse temperature.

È risultato dalla CTU che il getto del concio 9 è avvenuto dopo il getto dei conci 7 ed 8, quando le temperature erano troppo basse perché fosse effettuato detto lavoro.

Il CTU (pag.27) ha rilevato che, nonostante nelle date in cui era avvenuto il getto, l'Assistente Governativo non avesse trascritto le temperature, a



differenza dei giorni precedenti, esse potevano essere facilmente rilevate avendo come riferimento i dati di San Sepolcro e di Pieve Santo Stefano, località situate a circa 7-9 Km da Montedoglio.

Le temperature, pari a circa dieci gradi durante le ore diurne, e molto inferiori nelle ore notturne, confermavano che la ripresa del getto era avvenuta in condizioni ambientali non corrette.

Infine, la ripresa del getto, dopo molti mesi dalla prima operazione, ad indurimento abbondantemente iniziato, era avvenuta in modo inappropriato, come risultava dall'aspetto delle superfici di distacco del concio.

A pag.12 della CTU, il perito ha rilevato che gli elementi di tenuta, che prendono il nome di giunti *water top*, non erano stati correttamente posizionati.

Si tratta di dispositivi atti a garantire l'impermeabilità dell'interfaccia tra due superfici in quanto le riprese di getto sono particolarmente vulnerabili alla trafilatura di acqua.

Il CTU ha rilevato che, per quanto attiene al concio 9, alcuni giunti *water top* erano stati collocati in modo errato, causando problemi alla permeabilità dell'interfaccia.

Si tratta di ripetuti errori riscontrati in modo puntuale sui luoghi dell'evento e nella documentazione prodotta che, ad avviso del CTU, hanno causato l'evento proprio in prossimità del riempimento dell'invaso.

6. Con il sesto motivo di appello, si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si imputa alla HCE Costruzioni la responsabilità per vizi di progettazione e per gli errori della Direzione Lavori e della catena di controllo. Con il medesimo motivo, si deduce la violazione dell'art.1176



c.c. e delle disposizioni dettate dal DPR 1363/1959 in merito alla progettazione ed al controllo dell'opera, oltre all'insufficiente e contraddittoria motivazione ed all'omessa valutazione dei documenti depositati. L'appellante contesta la responsabilità per i vizi di progettazione, per essere subentrata alla COGECO s.p.a. quando le opere di progettazione erano state realizzate e non erano verificabili. La HCE Costruzioni s.p.a. evidenzia che i lavori di costruzione della diga erano molto complessi e soggetti a numerosi controlli e verifiche da parte delle Autorità Pubbliche, come previsto dal DPR 1363/1959. L'iter normativo così complesso escluderebbe la possibilità per l'impresa appaltatrice di discostarsi dalle risultanze progettuali o di contestarle, ragione per la quale essa avrebbe agito come *nudus minister*.

Nel caso di specie, inoltre, non sarebbero stati rilevati, nel corso del procedimento, errori di progettazione ed esecuzione delle opere e la stessa perizia di variante sarebbe stata richiesta dal progettista dell'opera, senza che la ditta appaltatrice potesse svolgere alcun rilievo.

Secondo l'appellante, inoltre, eventuali vizi dell'opera non erano facilmente percepibili o rilevabili con la normale diligenza, soprattutto considerando, con riguardo alla perizia di variante dello sfioratore, che le Autorità preposte al controllo non avevano sollevato dubbi sulla correttezza della progettazione.

7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce l'erroneità della sentenza del TRAP nella parte in cui ha escluso la limitazione di responsabilità della HCE Costruzioni s.p.a., con conseguente riduzione dei danni risarcibili, mentre avrebbe dovuto riconoscere il concorso di colpa del progettista, del direttore



dei lavori e della catena di controllo, secondo le percentuali di colpa stabilite dal CTU.

Il TRAP avrebbe, inoltre, errato nell'applicazione dell'art.1227 c.c. perché sussisterebbe anche la condotta colposa dell'Ente Acque Umbre Toscane.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. sotto il profilo della omessa ripartizione della responsabilità nella catena di controllo e vigilanza, che sarebbe stata oggetto di specifica domanda.

8.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

8.2. Osserva il collegio che l'art. 30 del capitolato speciale di appalto poneva a carico dell'impresa l'obbligo di eseguire le calcolazioni e i disegni esecutivi della struttura del ponte sopra il canale di scarico dello sfioratore e delle strutture portanti della casa di guardia, come pure, a richiesta dell'Amministrazione, di ogni altra struttura in cemento armato.

Dalla documentazione in atti risulta che la Cogeco s.p.a. aveva predisposto il progetto esecutivo dello sfioratore, di cui alla tavola progettuale 14.3.1979 "50/E" (cfr. Tavola progetto esecutivo depositata in uno alle note di trattazione dell'11.11.2022), ma la tavola non era stata corredata dalla sottoscrizione di un tecnico dell'impresa.

La presenza di tavole progettuali allegate al contratto di appalto con il logo della Cogeco s.p.a. lascia supporre la riconducibilità a quest'ultima della progettazione, ma senza certezza, né vi è prova della richiesta da parte dell'ente appaltante della progettazione dell'opera da parte della ditta appaltatrice.



Indubbiamente, l'*iter* dell'appalto era stato anomalo in quanto, come precedentemente evidenziato, la consegna dei lavori era avvenuta il 21 aprile 1977 ma, nel periodo successivo, dal giugno 1978 al settembre 1980, la configurazione dello scarico di superficie era stata rivista e modificata senza perizie di variante, che intervengono solo nel 1980 e 1984.

Pur in assenza di prova certa della progettazione dello sfioratoio della diga da parte della ditta appaltatrice, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, essa è responsabile degli errori di progettazione – puntualmente rilevati dal CTU - perché tenuta a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori (Cass. N. 1981/2016).

L'appaltatore ha, infatti, l'obbligo di realizzare l'opera oggetto del contratto a regola d'arte anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione.

L'appaltatore è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero *nudus minister*, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato,



all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. N.23597/2017; Cass. N. 777/2020).

Ancora di recente questa Corte ha ribadito detto orientamento con l'ordinanza n. 27526/2024, affermando che l'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

8.3. Al riguardo, va precisato, come correttamente rilevato dal TRAP, che il parametro della diligenza va valutato in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata e quindi, in concreto, al livello di specializzazione dell'appaltatore e con riferimento alle strutture tecniche a sua disposizione.

Nel caso di specie, non solo la HCE Costruzioni s.p.a. non ha dimostrato di essere un *nudus minister* del committente, ma aveva gli strumenti idonei per rilevare gli errori di progettazione e soprattutto gli errori di esecuzione dello sfioratore, indipendentemente dagli esiti dei controlli previsti dalla legislazione in materia di appalto.

La diligenza richiesta all'impresa appaltatrice era elevata in considerazione della complessità dell'opera pubblica e richiedeva particolari competenze tecniche in tutte le fasi della sua realizzazione, sicché essa era tenuta a verificare l'adeguatezza del progetto, rilevando le carenze relative alla



collocazione degli ancoraggi, alla lunghezza delle armature ed a tutti gli errori emersi in sede di CTU.

8.4. Sotto tale profilo, eventuali profili di colpa di altri soggetti intervenuti nella fase di realizzazione non limitano la responsabilità della HCE Costruzioni s.p.a., che potrebbe eventualmente agire nei loro confronti in via di regresso, ai sensi dell'art.2055 c.c.

8.5. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, che è ravvisabile qualora il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o eccezione proposta dalle parti mentre, nel caso in esame, il TRAP si è pronunciato sulla domanda risarcitoria, negando che potesse farsi luogo ad una limitazione di responsabilità della HCE s.r.l. in caso di concorrente responsabilità della catena di vigilanza.

9. Con l'ultimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in merito alla quantificazione dei danni, basata sul rilievo che l'opera non fosse di proprietà dell'Ente ma del Ministero, che aveva finanziato le opere di ripristino.

9.1. Il motivo è infondato.

La legittimazione ad agire sul piano contrattuale spettava all'Ente Acque Umbre Toscane, che aveva concluso il contratto d'appalto, a nulla rilevando che il Ministero avesse prontamente effettuato le opere di ripristino della diga, attesa la rilevanza dell'opera pubblica danneggiata.

9.3. Una ulteriore censura svolta nell'ambito dello stesso motivo riguarda il riconoscimento del danno per la quantità d'acqua andata persa in conseguenza del sinistro, che è stato parametrato ai contratti stipulati



dall'ente, senza che l'appellante avesse fornito la prova effettiva del danno subito.

L'appellante deduce che solo una parte dell'invaso era stata venduta a terzi perché la restante parte doveva essere rimessa nel fiume, sicché il calcolo sarebbe stato ipotetico e teorico; inoltre, il TRAP non avrebbe tenuto conto che l'Ente potesse aver supplito all'indisponibilità dell'acqua attraverso uno sfruttamento più intenso delle risorse disponibili. Peraltro, le convenzioni prese in esame dal CTU non avrebbero ad oggetto uno specifico quantitativo d'acqua e non sarebbero idonee a dimostrare il danno subito.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Riguardo a tale voce di danno, il CTU ha determinato, senza che vi fossero contestazioni sul punto, il controvalore della massa d'acqua esondata ed ha quantificato il danno sulla base di parametri certi ed attendibili costituiti dalle convenzioni che l'Ente aveva con diversi enti, così dimostrando il mancato guadagno derivante dall'omessa utilizzazione della risorsa acqua ai prezzi indicati in dette convenzioni.

9.4. L'ultimo profilo del nono motivo d'appello riguarda il riconoscimento del danno da mancata produzione di energia elettrica di cui non vi sarebbe prova, considerato che negli anni 2011-2012 vi sarebbe stata una forte carenza della risorsa idrica.

Anche tale profilo è infondato. Il TRAP, nel quantificare il danno da mancata produzione dell'energia elettrica, che non era costante negli anni, ha fatto riferimento al valore medio della produzione idroelettrica, criterio che il collegio condivide per la sua correttezza, né è stato dimostrato il fatto colposo del creditore per asserite lungaggini dei lavori di ripristino della diga.



10. Passando all'esame dell'appello incidentale, l'Ente Acque Umbre si duole della decisione del TRAP nella parte in cui non ha attribuito alla COGECO s.p.a., e conseguentemente alla HCE Costruzioni s.p.a., che era ad essa subentrata, la responsabilità per gli errori e le carenze nella fase di progettazione.

A fondamento dell'impugnazione incidentale, l'Ente Acque Umbre ha innanzitutto dedotto che tale capo della sentenza era, in primo luogo, viziato per *error in procedendo*, avendo il TRAP ignorato le precedenti decisioni n.1893/2016 e 563/2018 che avrebbero accertato, con efficacia di giudicato, la riconducibilità alla Cogeco s.p.a. della progettazione dello sfioratore della diga di Montedoglio.

10.1. L'appello incidentale è inammissibile per difetto di interesse perché proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, configurandosi una mera soccombenza teorica su argomentazioni difensive svolte in primo grado e riproposte in appello, relative all'attribuzione della responsabilità della HCE anche per errori di progettazione (cfr. Cass. Sez. Un. N.7700/2016; Cass. Sez. Un. 11799/2017).

11. In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale sono rigettati.

12. In considerazione della sua prevalente soccombenza, la HCE Costruzioni s.p.a. deve essere condannata alle spese di lite in favore dell'Ente Acque Umbre Toscane in misura corrispondente alla metà dell'importo totale che si liquida in dispositivo, con compensazione della restante metà, in considerazione dell'esito del gravame incidentale.

13. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante



principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;

condanna la HCE Costruzioni Spa alle spese di lite in favore dell'Ente Acque Umbre Toscane in misura pari alla metà dell'importo totale liquidato in € 30000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, e compensa la restante metà.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, in data 26 marzo 2025.

Il Consigliere estensore

Rossana Giannaccari

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

